



SENT. 145/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario

Presidente- relatore

dr. Guido Petrigni

Consigliere

dr. Federico Lorenzini

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **24086** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di XXXXXXXXX (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX), nato a XXXX il XXXXXXXX, ivi residente in strada della Romagna, n. 165, non costituito; visto l'atto di citazione ed esaminati gli altri atti e documenti di causa; uditi nella pubblica udienza del 12 maggio 2026, con l'assistenza della segretaria dott.ssa Milena Posanzini, il relatore dott. Valter Camillo Del Rosario e il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Cristina Valeri; non comparso alcuno per XXX XXXXXXXX.

FATTO

I. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22/1/2026 la Procura regionale per le Marche ha convenuto in giudizio XXXX

XXXXXXXXX, rassegnando le seguenti conclusioni: *“Voglia l’Ecc.ma Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per le Marche, accertata la sua responsabilità amministrativa per le causali illustrate, condannare XXXX XXXXXXXXX: al pagamento in favore del Ministero della Giustizia della complessiva somma di € 21.340,00, ovvero della maggiore o minore somma che verrà determinata, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali; alla rifusione in favore dello Stato delle spese del presente giudizio”.*

II. La Procura ha riferito che trattasi, in primo luogo, di una fattispecie di danno all’immagine del Ministero della Giustizia, che sarebbe stato causato dal XXXX, il quale, con sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Pesaro n. 297/2022, divenuta irrevocabile il 10/3/2023, è stato condannato, all’esito di giudizio con rito abbreviato, per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 314 del c.p. (peculato aggravato e continuato) e all’art. 328 del c.p. (omissione di atti d’ufficio) alla pena di anni 2 di reclusione, con correlativa confisca del profitto del reato di peculato, disposta ai sensi dell’art. 322-quater del c.p.

In particolare, è stato accertato che, in qualità di amministratore di sostegno di alcuni soggetti disabili e, quindi, di pubblico ufficiale (nomine disposte con vari decreti del Giudice Tutelare), il XXXX s’era appropriato, nell’arco temporale dal febbraio 2017 all’agosto 2018, della complessiva somma di € 9.700,11, effettuando numerosi prelievi in contanti dai conti correnti bancari intestati agli assistiti, operazioni rivelatesi tutte prive di valide giustificazioni.

II.1 Inoltre, in sede penale è stato accertato che, così operando, il XXXX: aveva determinato l’insorgenza di vari debiti a carico degli assistiti;

aveva anche notevolmente rallentato ed intralciato il funzionamento del servizio pubblico di tutela degli assistiti e, in particolare, l'esercizio delle funzioni del Giudice Tutelare, in quanto aveva omesso di presentare i rendiconti periodici delle sue gestioni, nonché le attività degli amministratori di sostegno, che erano stati nominati dopo le revoche degli incarichi a lui, a suo tempo, conferiti, avendo omesso di fornire loro i fascicoli relativi ai singoli assistiti, necessari per poter ricostruire le loro posizioni patrimoniali.

II.2 Per tali ragioni, il P.M. ha sostenuto che il XXXX aveva arrecato al Ministero della Giustizia:

sia un danno all'immagine dinanzi alla collettività;

sia un danno da disservizio.

III. Ciò premesso, la Procura ha sostenuto che sussistono nella fattispecie in esame i presupposti essenziali di ammissibilità dell'azione di responsabilità per il danno arrecato dal XXXX all'immagine ed al prestigio del Ministero della Giustizia, ossia:

uno specifico reato, quale il peculato, commesso da un soggetto agente in qualità di pubblico ufficiale;

il passaggio in giudicato della relativa sentenza penale di condanna.

In proposito, il P.M. ha sottolineato il ruolo di pubblico ufficiale che era stato assunto dal XXXX per effetto dei decreti di nomina quale amministratore di sostegno, venendosi così egli a configurare quale "organo ausiliario" del Giudice Tutelare nello svolgimento di una funzione di pubblico interesse, con correlativo inserimento nell'apparato organizzativo del Ministero della Giustizia.

In tale contesto, compiendo i reati di peculato, il XXXX aveva accettato anche le conseguenze extra penali scaturenti dalle sue condotte illecite, ivi compresa la grave lesione all'immagine ed all'onorabilità della P.A., in favore della quale egli svolgeva una funzione di pubblico interesse, quale la tutela di soggetti non in grado di provvedere autonomamente alla gestione dei loro affari.

IV. Relativamente alla quantificazione dell'onere risarcitorio, da porsi a carico del XXXX per il danno arrecato all'immagine ed al prestigio del Ministero della Giustizia, la Procura ha ritenuto di poter applicare il parametro del c.d. "*doppio delle utilità percepite*" mediante le condotte di peculato, considerato che i fatti di reato, per i quali il convenuto è stato condannato in sede penale in via definitiva, si collocano in epoca successiva al 28/11/2012 (data di entrata in vigore dell'art. 1, comma 62, della L. n. 190/2012, che ha introdotto nella L. n. 20/1994 l'art. 1-sexies).

Pertanto, il P.M. ha quantificato l'onere risarcitorio per il danno all'immagine nella misura di € 19.400,00, pari a circa il doppio di quanto illecitamente lucrato dal XXXXXX (€ 9.700,11).

Va rilevato che il P.M. non ha fatto riferimento ad articoli di stampa, informative on line od altri elementi idonei a comprovare una significativa diffusione a livello mediatico della vicenda di peculato, che aveva visto protagonista il XXXXXX.

V. Per quanto riguarda la voce di danno da disservizio, il P.M. lo ha quantificato, in via equitativa, in € 1.940,00, ossia in misura pari al 20% delle utilità risultate indebitamente percepite.

VI. Conclusivamente, il P.M. ha chiesto la condanna del XXXXX al pagamento in favore del Ministero della Giustizia di complessivi € 21.340,00, di cui: € 19.400,00 per danno all'immagine ed € 1.940.00 per danno da disservizio.

VII. All'odierna udienza, il P.M., previa richiesta di declaratoria della contumacia del XXXXX, s'è riportato all'atto di citazione, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

In risposta a domanda posta dal Collegio, il P.M. ha confermato che non sono stati reperiti articoli di stampa e/o informative *on-line* afferenti alla vicenda che ha visto protagonista il XXXXX; ad avviso del P.M., tuttavia, il comportamento disdicevole del XXXXXX avrebbe, comunque, generato un rilevante discredito al Ministero della Giustizia, operando egli quale pubblico ufficiale.

DIRITTO

1. Preliminarmente, il Collegio dichiara la contumacia del convenuto XXXXXXXXXXXXX, che non s'è costituito in giudizio, pur avendo ricevuto regolare notifica dell'atto di citazione.

2. La fattispecie di responsabilità amministrativa sottoposta al giudizio di questa Corte afferisce, in primo luogo, ad un'ipotesi di danno arrecato all'immagine ed al prestigio del Ministero della Giustizia da XXXXXXXXXXXXX, che, in qualità di pubblico ufficiale, svolgendo le funzioni di amministratore di sostegno di alcuni soggetti disabili e, quindi, di "organo ausiliario" del Giudice Tutelare, ha commesso reati di peculato aggravato e continuato, di cui all'art. 314 del c.p., per il quale è stato penalmente condannato con sentenza passata in giudicato.

Per tali ragioni la Procura ha chiesto la condanna del XXXXXX al pagamento, in favore del Ministero della Giustizia, della somma di € 19.400,00, quantificata secondo i criteri illustrati in citazione.

3. In via pregiudiziale, va affermata la giurisdizione della Corte dei Conti relativamente alla fattispecie in esame.

A tal proposito, risulta acclarato il rapporto funzionale di servizio intercorso tra il XXXXXX, in qualità di amministratore di sostegno di soggetti disabili e, dunque, di “organo ausiliario” del Giudice Tutelare, ed il Ministero della Giustizia.

Sul punto, la consolidata giurisprudenza ha evidenziato che:

“L’amministratore di sostegno, dal momento in cui assume le funzioni mediante il giuramento, diventa pubblico ufficiale.

Più specificamente, rivestendo l’amministratore di sostegno la qualifica di pubblico ufficiale, integra il delitto di peculato la condotta con cui il medesimo si appropri delle somme di denaro giacenti sui conti correnti intestati alle persone sottoposte all’amministrazione (v. Corte di Cassazione, sent. n. 29117/2016).

In ragione della qualifica e delle funzioni tipiche dell’amministratore di sostegno, la Corte dei conti ha affermato che sussiste un rapporto di servizio tra questi e il Ministero della Giustizia, in quanto l’amministratore di sostegno svolge un ruolo ‘volto ad agevolare l’esercizio della funzione giudiziaria’.

In quanto tale, egli è, dunque, ‘organo ausiliario del Giudice Tutelare’ che lo ha nominato, con conseguente sussistenza del ‘rapporto di servizio’ con l’Amministrazione della Giustizia.

Pertanto, ove lo stesso si appropri di somme di cui abbia la gestione in ragione

del suo ufficio, si configura un reato compiuto in qualità di Pubblico Ufficiale

(v. Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, sent. n. 140/2019)" (cfr. Corte dei

Conti, Sez. Lombardia, sent. n. 125/2024).

4. Sempre in via preliminare, deve rammentarsi che nell'art. 51, comma

7, del c.g.c. sono specificate le condizioni di ammissibilità dell'azione

per il risarcimento del danno all'immagine della P.A.

La prima condizione è l'avvenuta commissione, da parte di un soggetto

legato alla P.A. da un rapporto di servizio, di uno dei delitti previsti nel

capo I, titolo II, libro II del codice penale.

La seconda condizione è costituita dall'avvenuto accertamento del

reato mediante sentenza di condanna, passata in giudicato, emessa dal

Giudice penale nei confronti dell'autore del fatto illecito.

Orbene, entrambe tali condizioni ricorrono nella fattispecie in esame,

in quanto il XXXXXXXX è stato definitivamente condannato, all'esito di

un giudizio con rito abbreviato, con la sentenza del Tribunale di Pesaro

n. 297/2022, divenuta irrevocabile il 10/3/2023, per il reato di peculato

aggravato e continuato, di cui agli artt. 81 cpv. e 314 del codice penale.

5. Tale danno all'immagine, tuttavia, non appare concretamente

ravvisabile nella fattispecie in esame, mancando un'adeguata prova

specific.

5.1 In proposito, va rammentato che, dopo un iniziale inquadramento

del danno all'immagine nella categoria del "danno- evento", che si

concretizza *in re ipsa* con la lesione del bene giuridico protetto (tra cui il

buon andamento della P.A., di cui all'art. 97 della Costituzione), la

successiva giurisprudenza, a partire dalle cosiddette “sentenze

gemelle” della Corte di Cassazione nn. 8827 e 8828 del 2003, ha fornito una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 del c.c., facendo rientrare nell’ambito dei “*casi determinati dalla legge*” anche le lesioni di fondamentali beni/valori direttamente tutelati dalla Costituzione (cfr., da ultimo, per quanto riguarda la giurisprudenza contabile, I Sez. d’Appello, sentenza n. 10/2025).

La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, statuito che il danno non patrimoniale “*costituisce sempre danno-conseguenza e necessita, come tale, di specifica allegazione e prova da parte del soggetto danneggiato*” (cfr., per giurisprudenza ormai unanime, Cassazione, SS.UU., sentenza n. 26972/2008), ribadendo che esso “*dev’essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non potendo mai considerarsi in re ipsa*”; in tal modo, è stata ricondotta la “*categoria dell’illecito produttivo del danno non patrimoniale ex art. 2059 del cod. civ. nell’ambito dello schema strutturale delineato dalla norma generale sull’illecito extracontrattuale ex art. 2043 del cod. civ., [pervenendosi] all’applicazione del criterio causale, fondato sulla relazione ‘condotta - evento lesivo - conseguenza dannosa’ (artt. 1223 e 2056 del cod. civ.), a qualsiasi violazione di un interesse giuridicamente suscettibile di protezione, con la conseguenza che le esigenze di prova dell’esistenza e dell’ammontare del danno ‘patrimoniale’ e di quello ‘non patrimoniale’ si atteggianno in modo identico, a nulla rilevando, ai fini dell’accertamento delle conseguenze pregiudizievoli, la natura non economica dell’interesse che è stato leso*” (cfr. Cass., sentenza n. 19551/2023).

5.2 Orbene, nella fattispecie oggetto del presente giudizio manca la

prova *“della diffusione della conoscenza (mediatica ma non solo) del fatto illecito”, dovendosi, peraltro, “dimostrare anche, quanto meno in via presuntiva, che concretamente quella conoscenza abbia determinato effetti lesivi dell’immagine dell’Ente in seno alla collettività”* (cfr. Corte dei Conti, Sez. Piemonte, sentenza n. 23/2026, anche per una più ampia ricostruzione della giurisprudenza in materia).

In proposito, il Collegio giudicante rileva che non v’è stata alcuna concreta diffusione mediatica esterna - *online* e/od a mezzo stampa - della vicenda in cui è stato coinvolto il XXXXXX, così come non v’è stata una pregnante propalazione della medesima vicenda nell’ambito dell’Amministrazione giudiziaria (cd. *clamor ad extra et ad intra*).

In particolare, sotto il profilo dell’eventuale pregiudizio *ad intra*, la giurisprudenza, che questa Corte condivide, ha sottolineato che: *“La condotta illecita di un soggetto privato, estraneo al sistema pubblico e coinvolto - in ragione di principi solidaristici, per esclusivi motivi di prossimità familiare e, sovente, per mancanza di alternative - nell’assunzione di un ruolo ‘pubblicistico’, non può, salva, beninteso, prova da parte del requirente (nella specie non offerta), incidere negativamente sull’operato degli altri dipendenti dell’Amministrazione interessata, ben consapevoli della chiarissima distinzione e separazione dei rispettivi ruoli [...]. Non si vuole sostenere che il tutore o l’amministratore di sostegno non sia un pubblico ufficiale o che non sia legato alla P.A. da un rapporto di servizio, volendosi significare, invece, che tale legame è di carattere meramente funzionale, non potendosi, dunque, affermare che il privato sia da considerare, egli stesso, quale pubblico dipendente appartenente alla stessa P.A...”*, la cui condotta illecita possa

ingenerare *“all’interno dell’Amministrazione un fenomeno di sfiducia nell’operatività dell’apparato, tale da compromettere, in maniera rilevante, l’ordinario e corretto funzionamento del sistema Giustizia”* (cfr. Sez. Piemonte, sentenza n. 23/2026; Sez. Marche, sentenza n. 84/2026).

Peraltro, come ha puntualizzato la giurisprudenza sopra richiamata, *“Diversamente opinando, il risarcimento del danno all’immagine verrebbe a configurarsi quale mera sanzione amministrativa accessoria, ancillare ad una condotta illecita, peraltro, senza il supporto di una specifica previsione di legge, come esige il principio di stretta legalità, di cui all’art. 1 della L. n. 689/1981”*.

D’altro canto, ad avviso di questa Corte, i riferimenti effettuati in udienza dal P.M. alla conoscenza, da parte del Giudice tutelare e degli “addetti” al competente plesso giudiziario, delle deplorevoli “gesta” del XXXXX finiscono per confondere tra loro piani diversi e ad indurre a ritenere che qualunque reato o fattispecie censurabile, oggetto di trattazione in un procedimento giudiziario, sia *ex se* suscettibile di provocare un grave danno all’immagine ed al prestigio della P.A., minandone la credibilità dinanzi alla collettività.

In proposito, va anche ribadito che la vicenda riguardante il pubblico funzionario infedele, che, a prescindere dal *clamor* mediatico sulla stampa e sui *mass media*, abbia, comunque, avuto un *clamor ad intra* (ossia nell’ambito dell’Ente pubblico di appartenenza e tra coloro che ivi interagiscono), appare ben diversa da quella del soggetto privato (come l’amministratore di sostegno di persona disabile), per il quale, con riferimento al rapporto di servizio, sia ravvisabile soltanto un legame di tipo funzionale, meramente occasionale, e non prettamente

organizzativo con la P.A. ed i suoi Organi e dipendenti.

Conclusivamente, sulla base di tali argomentazioni, la domanda
proposta dalla Procura nei confronti del XXXXX, al fine di ottenerne la
condanna al risarcimento del danno asseritamente arrecato
all'immagine del Ministero della Giustizia, non può essere accolta,
mancando una specifica prova di esso sotto i profili sopra illustrati.

6. Il Collegio reputa, invece, che debba essere accolta la domanda
proposta dalla Procura per il risarcimento del danno da disservizio.

Infatti, nell'ambito del procedimento penale, definito con sentenza del Tribunale di Pesaro n. 297/2022, è stato accertato che il XXXXXX aveva effettivamente rallentato ed intralciato il funzionamento del servizio pubblico di tutela degli assistiti e in particolare:

sia l'esercizio delle funzioni del Giudice Tutelare, in quanto aveva ommesso di presentare i rendiconti periodici e le relazioni inerenti all'andamento delle gestioni da lui svolte quale amministratore di sostegno;

sia le attività degli amministratori di sostegno, che erano stati nominati dopo le revoche degli incarichi a lui, a suo tempo, conferiti, avendo egli ommesso di fornire loro i fascicoli relativi agli assistiti, necessari per ricostruire tempestivamente le posizioni patrimoniali di essi.

Per quanto riguarda la quantificazione dell'onere risarcitorio per il danno da disservizio, il Collegio reputa, in via equitativa, congruo l'importo di € 1.940,00, indicato dalla Procura nell'atto di citazione.

7. Considerato il complessivo esito del giudizio, il XXXX va condannato alla rifusione in favore dello Stato delle spese processuali, liquidate, a

cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche,
definitivamente pronunciando:

- rigetta la domanda proposta dalla Procura regionale nei confronti di
XXXXXXXXXX, per quanto riguarda il risarcimento del danno
all'immagine del Ministero della Giustizia;

- in accoglimento della domanda proposta dal P.M., condanna XXXXX
XXXXXXXX al pagamento in favore del Ministero della Giustizia
dell'importo di € 1.940,00, a titolo di risarcimento del danno da
disservizio; tale somma dovrà essere maggiorata degli interessi legali,
con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione (22/1/2026)
e sino al soddisfo del credito erariale.

Il XXXXXX viene, altresì, condannato alla rifusione in favore dello Stato
delle spese di giudizio, liquidate a cura della Segreteria ai sensi dell'art.
31 del c.g.c.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12 maggio 2026.

Il Presidente- estensore

dott. Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria in data 08/06/2026.
Il funzionario amministrativo
dott.ssa Milena Posanzini
(f.to digitalmente)

DECRETO

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, comma 2, del D.lgs

n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta nella sentenza l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del convenuto XXXXXXXXXXXX, le cui generalità saranno, pertanto, oscurate e non rese pubbliche nelle banche dati ovvero in caso di diffusione del presente provvedimento, anche via web e con qualsiasi altra modalità.

Il PRESIDENTE

dott. Valter Camillo Del Rosario

(firmato digitalmente)

"In esecuzione del provvedimento del Giudice, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 30.06.2023, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi del convenuto di cui alla presente sentenza".
Il funzionario amministrativo
dott.ssa Milena Posanzini
(f.to digitalmente)